



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 80 del 30-12-2025

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:34** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA MASSIMO	SINDACO	Presente
CAZZAGON CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
GUERRA SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
SEMENTZATO AMPELIO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHIN DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
SORATO PIERGIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
ZANTOMIO ELISA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARO SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLOZZO CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
BORGATO ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
LAZZARIN GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
COPPETTA CALZAVARA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
FRISON NATALIA	CONSIGLIERE	Presente
DE LIBERALI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
CALZAVARA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
BORDIN ELENA	CONSIGLIERE	Assente
GASTALDI LORIS	Assessore esterno	Presente

Partecipa alla seduta REFFO ERSILIO - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

LAZZARIN GIULIO
DE LIBERALI FRANCESCO
CALZAVARA FEDERICO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

AMPELIO SEMENZATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ERSILIO REFFO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1996 (comma così modificato dall'articolo 1 comma 156 della legge 296/2006) che stabilisce che la determinazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

PRESO ATTO, pertanto, del fatto che l'IMU è attualmente disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati (esclusa l'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli e che l'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata dal Comune per la particolare fattispecie;

RILEVATO inoltre che la legge n. 160 del 27/12/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali fino ad un massimo di 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);
- al comma 750, che l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2020;

RILEVATO che:

- i comuni, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 ed in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del MEF;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023, art. 6 ter, comma 1, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno d'imposta 2025;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2024 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2026, elaborato dal Servizio Tributi utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

RITENUTO, al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2026, nella misura delle aliquote IMU 2025, come riportate nel prospetto delle aliquote allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23/12/2025 dalla Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al suddetto regolamento e alle altre norme vigenti;

Assessore Volpe: conferma l'importo con le aliquote dell'anno scorso.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE** le aliquote IMU per l'anno 2026 riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”;
- 3) DI DARE ATTO** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 4) DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il “prospetto delle aliquote”, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Infine, ravvisatane la necessità,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.72 DEL 13-11-2025

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 80 DEL 30-12-2025

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026

Parere Regolarità Tecnica: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Contabile: ***Favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Prospetto aliquote IMU - Comune di PIANIGA

ID Prospetto 17169 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,03%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,03% Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

